

DELIBERA N. 178/09/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ GRUPPO RETE 8 S.R.L.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
“RETE 8”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5-TER, COMMI 1, 2 E 3,
DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITÀ RADIOTELEVISIVA E
TELEVENDITE DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP DEL 26 LUGLIO 2001,
INTEGRATO DALLE MODIFICHE APPORTATE DALLE DELIBERE NN.
250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP, 162/07/CSP, 12/08/CSP E 133/08/CSP**

PROCEDIMENTO N. 1948/LF/MC

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come modificato dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72, n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196 e n. 162/07/CSP

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 dicembre 2007, n. 287; n. 12/08/CSP del 31 gennaio 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 febbraio 2008, n. 42 e n. 133/08/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto in data 6 marzo 2009 n. 24/09/DICAM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 14 marzo 2009, con il quale è stata contestata alla società Gruppo Rete 8 esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Rete 8*”, la violazione dell'articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni, per aver trasmesso televendite di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, in fasce orarie non consentite, con sovrimpressione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, in data 15 ottobre 2008 tra le ore 9:00 circa e le ore 12:00 circa; in particolare si è rilevato sul predetto canale che in tale giorno è andato in onda un programma di previsioni del lotto condotto da Tiziana, che riceve chiamate in diretta su numerazioni a tariffazione geografica dispensando previsioni ai telespettatori chiamanti sulla base di date dagli stessi fornite o sulla base di sogni dagli stessi raccontati e invita a chiamare le numerazioni a tariffazione maggiorata sovrimpresse e associate ai vari servizi forniti, consistenti in pronostici, e lanciando la vendita in tempo reale dei servizi resi per approfittare dei prezzi speciali piuttosto che dell'opportunità di aggiudicarsi nel più breve tempo possibile; non vengono fatti riferimenti alle modalità di elaborazione di tali pronostici ma si enfatizzano le vincite dichiarate. Tra gli altri offre il servizio di previsione del superenalotto (es. h. 9.00 e 10:12). Alle 9:27 circa lancia il servizio denominato “*Forum di Tiziana*” dicendo: “*l'unico posto dove c'è la mia voce registrata ma in questo momento è in diretta perché io sto per entrare... io entro, detto il terno, quindi siamo sotto l'euro...vi voglio tutte insieme ... vi do 20 secondi di vantaggio... entro detto il terno e poi prendo le telefonate... sto per entrare adesso...*”; sullo schermo un super informa “*Forum di Tiziana se sarai fortunato parlerai con Tiziana*”. Analoga iniziativa viene trasmessa alle 9:56 e alle 10:39. Alle 11:43 lancia la previsione del “*terno rotante*”, specificando che ieri ha chiamato il “*nostro amico... lui l'ha sognato*”. Durante la trasmissione appare in sovrimpressione l'indicazione “*mess. prom.*” e quella relativa al divieto di accedere ai servizi per i minori di 18 anni mentre super scorrevoli informano sulla possibilità di disabilitare le numerazioni oggetto di promozione 899xy;

RILEVATO che nel termine indicato nell'atto di contestazione la parte non ha fatto pervenire scritti difensivi né ha richiesto di essere sentita;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso nelle fasce orarie specificate televendite di pronostici del lotto, mandate in onda in fasce orarie non consentite nel programma andato in onda il 15 ottobre 2008 tra le ore 9:00 circa e le ore 12:00 circa, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo sfruttando la superstizione delle persone psicologicamente più deboli;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5-ter della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 3), che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 1) e che tali trasmissioni non devono trarre in inganno il pubblico o sfruttarne la superstizione e credulità, anche attraverso esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti (comma 2);

RITENUTO che i programmi trasmessi integrino le fattispecie di programmazione di cui alle citate norme – le quali dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente –, in quanto non è stato dato avviso anche implicito della loro elaborazione esclusiva su base di inferenza statistica;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, in data 15 ottobre 2008 tra le ore 9:00 circa e le ore 12:00 circa, dell'articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP 162/07/CSP, 12/08/CSP e 133/08/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'articolo 51, commi 2 lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Gruppo Rete 8 S.r.l. deve ritenersi mediamente elevata, in

considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le contestate violazioni nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) per la violazione rilevata il giorno 15 ottobre 2008 tra le ore 9:00 circa e le ore 12:00 circa;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Gruppo Rete 8 S.r.l. con sede legale in Chieti Scalo (90145), Viale Abruzzo 374, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Rete 8", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 178/09/CSP", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in

originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, lì 29 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola